



Comune di Venezia
Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio
Servizio per la tutela delle acque, degli animali e dell'igiene

REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA VETERINARIA e SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Indice

- Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili**
- Art. 3 – Detenzione e maltrattamento di animali**
- Art. 4 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**
- Art. 5 – Cattura di animali vaganti e/o pericolosi**
- Art. 6 – Animali sinantropi**
- Art. 7 – Avvelenamenti e trappole**
- Art. 8 – Esposizione e commercializzazione di animali**
- Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi**
- Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali**
- Art. 11 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici**
- Art. 12 - *Pet-therapy***
- Art. 13 – Anagrafe canina e strutture di ricovero**
- Art. 14 – Gatti e colonie feline**
- Art. 15 – Volatili d'affezione o da compagnia**
- Art. 16 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**
- Art. 17 – Animali di acqua dolce e di mare**
- Art. 18 –Altri animali a scopo di affezione e compagnia**
- Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**
- Art. 20 - Inconvenienti igienici**
- Art. 21 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione**
- Art. 21-bis - Api e insetti impollinatori**
- Art. 22 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali**
- Art 22-bis - Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati**
- Art. 23 - Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane**
- Art. 24 - Colombi ed altri volatili nei centri abitati**
- Art. 25 - Organi di controllo e vigilanza**
- Art. 26 - Sanzioni**
- Art. 27 - Abrogazioni e disposizioni finali**



Comune di Venezia

Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio

Servizio per la tutela delle acque, degli animali e dell'igiene

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA VETERINARIA e SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Si definisce:
 - a. animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi se detenuti per le sopra citate finalità;
 - b. animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
 - c. animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: colombi di città, roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
 - d. gatto libero: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
 - e. colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo;
 - f. fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - g. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

- h. commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
3. Il presente Regolamento si applica, altresì, agli inconvenienti igienico-ambientali presenti nel territorio comunale, ossia a tutte quelle situazioni in cui fattori di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
4. Si definisce, altresì:
- a. disinfezione: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere gli agenti patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;
 - b. disinfestazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori etc.) responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patologiche nell'uomo e negli animali;
 - c. derattizzazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti;
 - d. biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presenti nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;
 - e. inconveniente igienico: tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31/03/1979, conferisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell'esercizio della sua attribuzione in materia sanitaria, si avvale dell' Azienda ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie

animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

6. La Legge n.157 del 11/02/1992, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale n. 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato le "linee guida" per la gestione delle materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. n.3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. n.1707/2004), anagrafe canina (D.G.R. n.887/2004 e D.G.R. n. 1515/2004) ed igiene urbana veterinaria (D.G.R. n.243/2006 e D.G.R. n.272/2007)
10. La Regione Veneto, con Legge Regionale n.3 del 03/01/2005, ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e *pet-therapy*), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.

Art. 3 – Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:
 - a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c. consentirgli un'ideale possibilità di esercizio fisico;
 - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. La custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri e deve essere

scorrevole e dotata di 2 moschettoni rotanti alle estremità o di altri meccanismi di scorrimento.

4. Al cane deve essere consentito, in ogni momento, l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso deve poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare o la pettorina devono essere flessibili, regolabili e non stretti. La cuccia deve essere coperta su almeno 3 lati, orientata in modo da garantire temperatura e/o umidità tali da non recare pregiudizio al cane, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione degli agenti atmosferici, rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno, di altezza non inferiore a quella del cane, di larghezza tale da consentire al cane di muoversi agevolmente all'interno. Deve essere garantita la presenza di un'adeguata zona d'ombra esterna al riparo.
5. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
6. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (compresa la bicicletta), fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada.
7. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
8. E' vietato condurre in locali pubblici o aperti al pubblico e nelle aree dedicate ai cani nei parchi pubblici le cagne nei loro periodi di calore.
9. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.
10. E' vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E', altresì, vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti. E' vietato, inoltre, l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringibocca" per i cani, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e il periodo di utilizzo.
12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. n.1707/2004).
13. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.
14. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie per l'arte di strada.
15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.
16. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

- a. l'aerazione del veicolo;
 - b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
17. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
18. Solamente in caso di comprovata necessità, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.
19. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.
20. E' vietato separare dalla madre i cuccioli di cani e gatti prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

Art. 4 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Cattura di animali vaganti e/o pericolosi

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.
2. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda ULSS può incaricare gli agenti autorizzati dall'Autorità comunale all'uso di strumenti idonei alla narcosi a distanza e può chiedere l'intervento della Polizia Locale.

Art. 6 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 7 – Avvelenamenti e trappole

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.

2. È vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo alle Forze di Polizia, Sindaco, Prefetto, Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 modificata dall'Ordinanza ministeriale del 19 marzo 2009 e secondo le "linee guida" regionali del 21 marzo 2009 prot.278115.
4. I medici veterinari che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che, previo accertamento, provvederà a comunicarli al Comune. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 8 – Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.
2. Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:
 - a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c. un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina.
4. E' altresì vietato:
 - a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un'ombra artificiale;
 - b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;

- c. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.3882/2001, inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla D.G.R. n.1707/2004, che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998.
- 1-bis. In caso di accertato mancato rispetto delle linee guida dettate dalle Delibere di giunta regionali aventi ad oggetto "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo, fatte salve le ulteriori sanzioni penali in caso di maltrattamento e amministrative previste dall'art. 26 del presente regolamento.
2. E' vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
3. E' consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'Azienda ULSS.
4. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento, deve avvenire secondo quanto *previsto* dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n.2997/2004.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;
 - b) sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;
4. Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. n.60/93.

Art. 11 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, hanno l'obbligo di:
 - a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
 - c. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
2. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. E' vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nelle zone di spiaggia pubbliche frequentate dai bagnanti (salvo nelle aree dedicate), nei teatri, nei cinematografi, nelle scuole, nonché nei mercati, negli uffici, nei negozi e negli esercizi pubblici ove tale divieto è segnalato con apposito avviso.
- 3-bis. È fatto divieto di detenere o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
5. Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

Art. 12 - *Pet-therapy*

1. Il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità di:
 - a. agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la *pet-therapy*;
 - b. agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, spiagge, etc.
 - c. agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di *pet-therapy*, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

Art. 13 – Anagrafe canina e strutture di ricovero

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Nei casi di custodia temporanea dei cani all'interno di un recinto, la superficie del pavimento del box coperto e dell'area circostante non dovrà essere inferiore alle misure di cui alla tabella di seguito riportata. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.
3. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui sia consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
4. Ai sensi del D.P.C.M. n. 358 del 28/02/2003, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima del terreno adiacente al box per il movimento del cane in m ²	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5

oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0
---------------	-----	-----	-----

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature. I requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Gatti e colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.60/93)
2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene evitando la dispersione di cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Spetta all'Azienda ULSS l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.
4. Spetta al Comune, sentita l'Azienda ULSS, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e con il Comune.
6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat". Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.
7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
8. I soggetti che eseguono opere edili, che comportano demolizioni e/o scavi in zone interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevederne, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea. Tale collocazione deve essere individuata in una zona adiacente al cantiere ed in grado di ospitare le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendone l'alimentazione e, da parte delle Autorità competenti, i controlli sanitari. Al termine dei lavori le colonie devono essere rimesse sul loro territorio di origine in adeguati insediamenti previsti e predisposti da chi esegue i lavori, previo parere favorevole dell'Azienda ULSS e del Comune.

Art. 15 – Volatili d'affezione o da compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
 - b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;
 - c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 16 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d'affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
 - b. gli animali vivi, utilizzati per l'alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 17 – Animali di acqua dolce e di mare

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;

- b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e condizioni chimico-fisiche dell'acqua;
- c. è vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 18 –Altri animali a scopo di affezione e compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 3 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario.
2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nelle zone urbane, al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.
3. In deroga ai precedenti commi 1 e 2, l'allevamento può essere consentito su aree private scoperte e/o agricole, previa comunicazione al Comune e su parere favorevole dell'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni che il detentore deve riportare nella richiesta sotto la propria responsabilità:
 - a. l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b. devono essere identificati il numero e la tipologia degli animali;
 - c. le caratteristiche delle strutture di detenzione devono essere consone per le specie allevate e impedirne l'allontanamento;
 - d. i detentori degli animali devono applicare una corretta igiene zootecnica e un regolare ed efficace piano di disinfestazione e derattizzazione;
 - e. gli animali non devono essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Art. 20 - Inconvenienti igienici

1. Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:
 - a. l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'Azienda ULSS o della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;

- b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffida, ordinanza di ripristino, ordinanza di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, etc.);
 - c. la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 lett. b) e dove possibile il Comune effettua l'intervento d'ufficio, salvo il recupero delle spese.

Art. 21 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione

1. Il Comune provvede all'esecuzione d'interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il controllo di agenti infestanti presenti sulle aree pubbliche di competenza comunale. Nei restanti casi gli interventi di cui sopra competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità.
2. Nel caso in cui, per le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di ambienti privati esterni e/o confinati, il cittadino si avvalga d'impresе private specializzate, il Comune può richiedere alle stesse il piano generale organizzativo/operativo contenente le modalità di esecuzione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
3. Il piano generale organizzativo/operativo, di cui al comma precedente, deve essere presentato al Comune, in carta semplice, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e deve documentare le modalità d'espletamento del servizio, in particolare:
 - a. redazione di procedure tecniche operative;
 - b. qualifica del personale tecnico gestionale e operativo interessato;
 - c. schede tecniche e schede di sicurezza, relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi adottati;
 - d. piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;
 - e. i mezzi, i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi.
4. Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, chiunque deve impiegare modalità e precauzioni tali che i biocidi utilizzati non arrechino danno in alcun modo alle persone e ad altre specie di animali non bersaglio, osservando le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto.
5. In particolare per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione le ditte specializzate devono:
 - a. prevedere, all'atto dell'utilizzo, un contenitore, nel caso di rodenticidi per uso civile a forma di "esca", con accesso solo all'animale bersaglio;
 - b. segnalare chiaramente la zona interessata con etichette (con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo, salvo urgenze, previa comunicazione all'Azienda ULSS ed al Comune), che devono contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi della ditta e del responsabile, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate, l'eventuale antidoto ed il numero telefonico del centro anti-veleni;

- c. rimuovere i roditori morti dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti, smaltendo correttamente le carcasse;
- d. distruggere, terminata la derattizzazione, le esche residue o eliminarle in luogo idoneo.

Art. 21-bis - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 22 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali

1. Nelle aree private tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di ambienti adatti allo sviluppo degli insetti molesti, in particolare a:
 - a. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b. non accumulare scarti organici (sfalci e potature) negli scoperti privati singoli o condominiali;
 - c. svuotare, settimanalmente, contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.;
 - d. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture quali teli di plastica o reti anti zanzara o coperchi, evitandone il ristagno d'acqua;
 - e. provvedere ad ispezionare e pulire periodicamente i canali di scolo, i fossi, le grondaie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, al fine di favorire il deflusso delle acque.
 - f. trattare periodicamente (da aprile a ottobre) con prodotti larvicidi i siti nei quali non è possibile evitare i ristagni d'acqua (pozzetti, caditoie, grigliati dei garage, etc.).

2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I Consorzi, gli Enti e le Istituzioni che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche, se necessario.
4. L'obbligo di cui al comma precedente si applica altresì ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, aree di scavo, etc.) ed ai proprietari dei natanti per quanto riguarda l'accumulo di acqua piovana nelle loro imbarcazioni.
5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:
 - a. coprire i pneumatici, nel caso di stoccaggio superiore a 15 giorni, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta o ristagno di acqua piovana (anche sul telo stesso);
 - b. eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c. evitare l'utilizzo di copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
6. Coloro che gestiscono i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Art 22-bis - Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati

1. I Vigili del Fuoco garantiscono a titolo gratuito gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 giugno 2000 e riportate al successivo comma 4.
2. Le ditte private possono eseguire gli interventi di disinfestazione che non rientrino nella casistica di cui sopra con spese a carico del richiedente.
3. Il Comune è disponibile ad effettuare sopralluogo, se richiesto, per identificare gli sciami di api e provvedere ad informare gli apicoltori di zona che possono, pur non sussistendo nessun obbligo, provvedere alla rimozione del favo. Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.
4. I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni di:
 - 1) impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
 - 2) impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
 - 3) situazione di crisi per gruppi sociali;
 - 4) dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
 - 5)

rischio o difficoltà di accesso ai siti; 6) richiesta, da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco.

Art. 23 - Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane

1. Per evitare situazioni di degrado urbano con rilevanze igienico - sanitarie, al fine di ridurre l'infestazione da ratti nelle aree urbane, chiunque deve provvedere nelle aree di proprietà a:
 - a. mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
 - b. non abbandonare i rifiuti ma conferirli correttamente;
 - c. predisporre dei contenitori appositi in caso di compostaggio domestico, collocandoli in un'ideale area dedicata;
 - d. rimuovere dalle ciotole, al termine del pasto, i residui alimentari somministrati agli animali da affezione e da cortile;
 - e. conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
 - f. provvedere, negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte, al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali e cose.
2. Nelle aree di competenza comunale, oggetto d'intervento di derattizzazione, è fatto assoluto divieto di:
 - a. danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
 - b. toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
 - c. introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;
 - d. abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.
3. E' fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.
4. L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.
5. In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai di infestazione.
6. Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n.3,4 e 5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.

Art. 24 - Colombi ed altri volatili nei centri abitati

1. Al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all'eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, è vietato somministrare cibo ed alimenti nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, rii e canali del territorio comunale.
2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo e alimenti in corti, spazi privati, balconi e finestre è vietata, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione della diffusione di guano e della conseguente pulizia dell'area.
3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei colombi o di altri volatili e l'azione meccanica del becco e delle zampe deteriorino le strutture architettoniche e creino degrado per l'igiene urbana ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo (zoonosi), i proprietari di immobili devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento, ripulitura e chiusura dei locali (ad es. sottotetti, terrazzi, abbaini, etc.) e degli anfratti nei quali i colombi hanno nidificato e depositato guano od altre tracce.
4. I gestori/proprietari dei sopraservizi pubblici quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture in genere, etc., devono provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione di dissuasori o sistemi equipollenti, per impedire ai colombi di posarsi e/o nidificare, al fine di evitare il crearsi di inconvenienti igienico-sanitari sulla pavimentazione e/o sulle facciate degli immobili.
5. Il Comune ha il compito di monitorare le situazioni a rischio legate alla presenza di posatoi diurni e notturni ed i siti di nidificazione dei colombi o altri volatili ed attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale.

Art. 25 - Organi di controllo e vigilanza

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze attuative, sono preposti gli organi cui le leggi e i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza e controllo ed il personale ispettivo e di vigilanza dell'Azienda ULSS, anche, ove necessario, sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dagli Uffici del Comune.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa, alla violazione di cui all'articolo 3 commi 14 e 17 del presente Regolamento consegue la sanzione della confisca amministrativa dell'animale. Nella flagranza del predetto illecito, l'organo accertatore procede al sequestro amministrativo dell'animale, salvo che sussistano condizioni ritenute impeditive. L'animale sottoposto a sequestro amministrativo è affidato all'Azienda ULSS per il ricovero presso strutture idonee autorizzate.

Art. 26 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 27 - Abrogazioni e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente Regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono automaticamente abrogati:
 - a. il "Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 15 gennaio 1979,
 - b. l'art. 48 del "Regolamento d'Igiene del suolo e delle abitazioni",
 - c. le ordinanze sindacali :
 - i. n. 84499 del 24/06/1996 "Limiti e condizioni alla circolazione dei cani- Applicazione dell'art. 23 del Regolamento Veterinario del Comune di Venezia";
 - ii. n. 66193 del 25/05/1998 "Misure urgenti per la detenzione e l'utilizzo di cani appartenenti a razze pericolose ed aggressive";
 - iii. n. 190 del 22/07/2002 "Misure per l'igiene urbana e la sicurezza. Limiti e condizioni alla circolazione dei cani";
 - iv. n. 446 del 17/11/2005 " Disposizioni urgenti per la lotta contro il ratto";
 - v. n. 71 del 16/02/2006 "Disposizioni urgenti e straordinarie per la prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria";
 - vi. n. 76 del 17/02/2006 "Divieto di accattonaggio con l'impiego o l'esposizione di animali".